

Comune di Casale Corte Cerro (Verbano Cusio Ossola)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08.02.2016. Regolamento Edilizio. Modifiche ai sensi della D.C.R. 28.07.2015 n. 790-27040.

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le modifiche al Regolamento Edilizio comunale vigente ai sensi della Deliberazione di Consiglio Regionale 28 luglio 2015 n. 79-27040, modificando i seguenti articoli:

Art. 13 - Sostituzione del comma 3 con il seguente: *“L’ultimo solaio è quello che sovrasta l’ultimo spazio agibile – compresi i sottotetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda – con esclusione dei volumi tecnici.*

Per volume tecnico di sottotetto si intende quello spazio posto nel sottotetto con altezza minima superiore a mt. 1,80 e con altezza media non superiore a mt. 2,40 misurata con le modalità dell’art. 36 del presente Regolamento Edilizio e della superficie massima di mq. 25,00, destinato solo ed esclusivamente a spazio per i macchinari degli impianti di riscaldamento, refrigerazione e per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

La quota di imposta della struttura delle coperture inclinate, che determina la sagoma dei sottotetti, non potrà essere superiore a cm. 50, misurata all’interno del sottotetto, dall’estradosso del solaio orizzontale (al netto di sottofondi, coibentazioni e pavimenti) all’intradosso della struttura di copertura (sottotravetto)”.

Art. 15 – Al comma 1 sostituzione della parte “il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili – compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggono i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali”, con: *“Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili – compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda”;*

Art. 15 - Dopo il comma 2 aggiunta del seguente comma: *“2bis. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture”;*

Art. 18 - Soppressione al comma 1 delle parole: *“abitabile o agibile”;*

Art. 18 - Sostituzione della lettera d) del comma 2 con la seguente: *“d) ai locali cantina (dei piani interrati e seminterrati) e ai locali sottotetto per la porzione avente altezza pari o inferiore a metri 1,80, misurata all’intradosso del solaio di copertura, inteso quale elemento strutturale di copertura e con le modalità dell’art. 36 del presente Regolamento”;*

Art. 19 - Sostituzione al comma 1 delle parole “sottotetto abitabile o agibile compreso” con *“sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso”;*

Art. 20 - Sostituzione del comma 2 con il seguente: *“2. Per l’ultimo piano, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso, l’altezza di cui al comma 1 è quella tra il livello di calpestio e l’estradosso dell’ultimo solaio o in sua assenza l’intradosso della superficie di copertura”;*

2) di dare atto che il testo modificato che qui si approva risulta conforme al Regolamento Edilizio Tipo della Regione Piemonte, adottato con D.G.R. n. 548-9691 del 29.07.1999, come modificato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 267-31038 del 08.07.2009 e dalla Deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2015 n. 79-27040;

3) di dare altresì atto che le modifiche, integrazioni e sostituzioni di cui al punto 1) diverranno efficaci solo dopo la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 3) della Legge Regionale n. 19/1999;

4) di inviare la presente deliberazione, nonché il nuovo testo sostitutivo degli articoli in argomento del Regolamento Edilizio, ai competenti uffici della Direzione Politiche Territoriali della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 commi 4) e 10) della L.R. n. 19/1999.